

## Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/09/2023

Delibera n. 21

Riguardante l'argomento inserito al n. 3 dell'ordine del giorno:  
MODIFICA AL REGOLAMENTO IPT

L'anno **duemilaventitre** questo giorno **28** del mese di **settembre**, alle ore **14:10**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno.

Rispondono all'appello nominale fatto dal **Segretario Generale Dott. Alfredo Luigi Tirabassi** per invito del **Presidente Giorgio Zanni**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
GIBERTI NICO	Presente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Assente
MONICA FRANCESCO	Presente
BAROZZI ANDREA	Assente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Assente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Assente
MONTANARI FABIANA	Presente

Presenti n. **8** Assenti n. **5**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Fantinati, Barozzi, Spadaccini.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **Bedogni Francesca, Signori Marco**.

Si dà atto che:

- dopo l'appello, alle ore 14:13 entra il Consigliere SASSI ELIO IVO ed alle ore 14:20 il consigliere GANAPINI DAVIDE, pertanto **i presenti sono n. 10**;
- la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

### Premesso:

- che le principali entrate finanziarie della Provincia sono l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e l'imposta RC auto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore);
- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, attribuisce alle Province la facoltà di disciplinare le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o diminuire le relative aliquote entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e, in particolare l'imposta provinciale di trascrizione, applicata sulla base di tariffa determinata con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) , può essere essere aumentata fino ad un massimo del 30%;
- che con il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - "Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell'IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA;
- che l'art. 9 comma 2, lettere a) e b) del DL 174/2012 convertito con L. 213/2012 ha introdotto delle modifiche inerenti la soggettività passiva e la titolarità del tributo con la previsione che il gettito IPT venisse destinato alla Provincia ove il soggetto passivo ha la sede legale o la residenza;

### Considerato:

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 9/2/1999 è stato istituito il nuovo tributo provinciale;
- che con deliberazione consiliare n. 15 del 24/02/2000 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale si riconoscono le sole agevolazioni previste dalla legge;
- che con Decreto del Presidente n. 310 del 16/12/2022 la Provincia di Reggio Emilia ha deliberato una maggiorazione del 20% dell'I.P.T.;

### Rilevato:

- che un consistente gettito IPT deriva da formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e che per tali imprese esiste il rischio migrazione delle sedi legali verso le province autonome o verso le province che hanno già regolamentato per tali formalità l'agevolazione IPT in misura base;
- che tale migrazione comporterebbe una rilevante perdita di gettito per la Provincia, anche per quanto riguarda l'imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità

Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il cui gettito è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli (art. 60 d.lgs. 446/97);

Ritenuto pertanto necessario esercitare la facoltà di regolamentare le agevolazioni tariffarie in modo da garantire lo sviluppo sul territorio provinciale di importanti settori professionali, quali quello delle imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e l'attività di autoservizi non di linea;

Ritenuto inoltre:

- di estendere l'agevolazione della misura tariffaria base anche ai disabili sensoriali che la normativa esclude dall'esenzione prevista per i disabili motori e i disabili gravi;
- di adeguare a Euro 16,00 l'importo minimo sotto il quale non si procede a recuperi e rimborsi;

Considerato che attualmente non è possibile sostenere ulteriori riduzioni delle tariffe per garantire gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi fondamentali offerti;

Verificato che:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- la Provincia ha deliberato il Bilancio di Previsione 2023-2025 in data 28/2/2023 e comunque il termine di legge per approvare il Bilancio 2023-2025 è stato prorogato al 15/09/2023;
- pertanto le agevolazioni previste nel regolamento modificato secondo quanto precedentemente evidenziato entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024;

Visti;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Servizio Bilancio;

- il parere favorevole del collegio dei Revisori;

*Dato atto che:*

- *il Presidente Giorgio Zanni dà per illustrata la presente proposta di deliberazione, essendo intervenuto in merito, per chiarimenti, durante la discussione generale per l'approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025 (vedi precedente punto 2) all'OdG della seduta consiliare odierna - Verbale di deliberazione n. 20/2023);*
- *nella discussione generale intervengono, nell'ordine: il consigliere Davide Ganapini - gruppo "Terre Reggiane", il Presidente Giorgio Zanni, la dirigente del Servizio Bilancio dott.ssa Del Rio, il Presidente Zanni, il consigliere Ganapini, il Presidente Zanni e, infine, il consigliere Ganapini che alla luce dei chiarimenti ricevuti preannuncia il proprio voto favorevole;*
- *chiusa la discussione, per dichiarazione di voto di astensione interviene il consigliere Marco Signori - gruppo "Provincia Progressista" (il quale chiede l'inserimento a verbale della propria dichiarazione scritta - rif. allegato X);*
- *per dichiarazione di voto favorevole interviene infine il capogruppo di "Insieme per la Provincia di Reggio Emilia", Francesco Monica;*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Fantinati Cristina, Barozzi Andrea, Spadaccini Erica.)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 9	(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Bedogni Francesca, Ganapini Davide, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 1	(Signori Marco)

## **DELIBERA**

- di modificare, a far data dal 1° gennaio 2024, il Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ex art. 56 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, allegato alla presente

deliberazione di cui parte integrante e sostanziale, in merito alle agevolazioni tariffarie nei confronti delle imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e l'attività di autoservizi non di linea, nonché a favore dei disabili sensoriali (art. 5) e l'adeguamento dell'importo minimo sotto il quale non si procede a recuperi e rimborsi (art. 10);

- di pubblicare all'Albo della Provincia la presente delibera per 15 giorni consecutivi, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 35/1994.

#### ALLEGATI:

A) Regolamento IPT;

B) parere dei revisori:

- parere di regolarità tecnica;

- parere di regolarità contabile.

*X) dichiarazione di voto del consigliere Marco Signori.*

Presidente della Provincia  
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale  
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997, N. 446, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

#### Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificata con deliberazione Consiglio provinciale n. 16 del 09/02/1999, con efficacia dall'1/1/1999 e con deliberazione Consiglio provinciale n: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### Art. 2

(Presupposto dell'imposta)

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

#### Art. 3

(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli

interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1°, del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

#### Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.

3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

#### Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.

Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);

- le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

#### Art. 6 (Forme di gestione)

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione del I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4°, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506:

- gestione diretta della provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

#### Art. 7 (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.

2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 isoggetti affidatari.

3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'euro inferiore o superiore per importi, rispettivamente, fino alla frazione di euro 0,50 nel primo caso e oltre la frazione di euro 0,50 nel secondo caso.

4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

#### Art. 8 (Compensi del concessionario)

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, 4° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9  
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3° dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10  
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati (art. 56, comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a Euro 16,00

Art. 11  
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12  
(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.

2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della ripubblicazione, con efficacia dall'1/1/2024; da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificato con deliberazione di **Consiglio Provinciale n. 16 del 09/02/1999 e n. 15 del 24/02/2000, fatte salve le norme** concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'1/1/2024.

3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento approvato.

# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## Collegio dei Revisori

### Verbale n. 24 del 20 settembre 2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 18,00 si svolge, in audiovideoconferenza, la riunione del Collegio dei Revisori della Provincia di Reggio Emilia. Sono presenti oltre al Presidente, Dott.ssa Clementina Mercati, i componenti Dott.ssa Altomani Cristina e Dott.ssa Elena Verna.

Il Collegio dei Revisori si è riunito per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di modifica al Regolamento IPT inserita all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale

#### **Premesso**

- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, attribuisce alle Province la facoltà di disciplinare le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o diminuire le relative aliquote entro i limiti fissati dalle leggi vigenti e, in particolare l'imposta provinciale di trascrizione, applicata sulla base di tariffa determinata con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98);
- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 9/2/1999 è stato istituito il nuovo tributo provinciale;
- che con deliberazione consiliare n. 15 del 24/02/2000 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la Provincia intende modificare, a far data dal 1° gennaio 2024, il Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ex art. 56 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni in merito alle agevolazioni tariffarie nei confronti delle imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e l'attività di autoservizi non di linea, nonché a favore dei disabili sensoriali (art. 5);
- che l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- che la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L.

296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

– la Provincia ha deliberato il Bilancio di Previsione 2023-2025 in data 28/2/2023 e comunque il termine di legge per approvare il Bilancio 2023-2025 è stato prorogato al 15/09/2023;

– pertanto le agevolazioni previste nel regolamento modificato secondo quanto precedentemente evidenziato entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024;

**Vista** la proposta di deliberazione all'Ordine del Consiglio avente ad oggetto “MODIFICHE AL REGOLAMENTO IPT”.

**Visto** lo schema di Regolamento per la disciplina della IPT con le modifiche da apportare, allegato alla proposta;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Servizio Bilancio;

Tutto ciò visto e considerato, il Collegio, ai sensi dell'art 239 comma 1 lett b n. 7 TUEL,

### **ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori

F.to Clementina Mercati (Presidente)

F.to Altomani Cristina (Componente)

F.to Elena Verna (Componente)

Il presente verbale è inviato mediante PEC in formato elettronico con firma digitale al Servizio Bilancio, che provvederà alla sua conservazione e ad inoltrarlo al Presidente della Provincia e al Segretario Generale ai sensi del disposto del comma 3 dell'art. 81 del Regolamento di Contabilità

**Consiglio Provinciale di Reggio Emilia, seduta del 28 settembre 2023**

**Intervento per dichiarazione di voto di Marco Signori, consigliere-capogruppo di Provincia Progressista, per il punto 3 all'ordine del giorno "Modifica al Regolamento IPT", di cui espressamente si richiede l'inserimento o l'allegazione a verbale**

Premesso che non concordiamo sulla maggiorazione del 20% dell'IPT pari a un quinto la cui conferma fu decretata il 16/12/2022 e storicamente risultante in un significativo aggravio dell'onere già a carico degli utenti interessati, per quanto concerne la proposta di delibera oggi in esame riteniamo condivisibile il proposito di estendere l'agevolazione della misura tariffaria base anche ai disabili sensoriali esclusi dall'esenzione prevista per i disabili motori e i disabili gravi e vogliamo ritenere una misura tecnica quella di adeguare a 16,00 euro l'importo minimo sotto il quale non si procede a recuperi e rimborsi considerati i relativi costi burocratici.

Non ci convince invece appieno l'estensione della misura tariffaria base ai veicoli destinati a noleggio senza conducente acquisiti dalle imprese esercenti la relativa attività così come ai veicoli uso trasporto pubblico da piazza acquisiti da imprese esercenti attività di taxi, di noleggio con conducente e di autoservizi pubblici non di linea pur avendone compreso le ragioni poiché, al di là delle motivazioni addotte riguardo al rischio "migrazione", ove di tale consistenza fosse il problema vien da chiedersi perché non ci si sia pensato al momento stesso in cui la maggiorazione del 20% fu riconfermata.

Piuttosto che in logica prevalentemente economicistica avremmo preferito si ragionasse maggiormente in logica sociale nella prospettiva di estendere l'esenzione ad altre categorie di utenti privati svantaggiati.

Combinata fra loro le valutazioni suddette abbiamo determinato in un'astensione la nostra espressione di voto.

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio  
Proposta N° 2023/3020

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO IPT

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,  
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 21/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INTERESSATO

F.to DEL RIO CLAUDIA

Servizio/Ufficio: Servizio Bilancio  
Proposta N° 2023/3020

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO IPT

---

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,  
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 21/09/2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE  
N. 21 DEL 28/09/2023

MODIFICA AL REGOLAMENTO IPT

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 03/10/2023

Reggio Emilia, lì 03/10/2023

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.